




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano

Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 28 del D.Lgs 81/08



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA
UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI ORISTANO**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Clava – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi*

SOMMARIO

SEZIONE 1

DATI GENERALI

ADDETTI ALLA SICUREZZA

SEZIONE 2

CONTENUTI MINIMI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTIVITA' SVOLTE

RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA

CONTROLLO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

PREVENZIONE INCENDI

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

REGISTRO DEGLI INFORTUNI

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

LAVORATORI E RELATIVE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SEZIONE 3

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEL COMPLESSO DELL'ATTIVITA'



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano

Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_yt

SEZIONE 1

DATI GENERALI

ADDETTI ALLA SICUREZZA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi*

PREMESSA

Il D.Lgs.81/08, che prescrive le misure per la tutela della salute per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si applica agli Ambiti Territoriali Provinciali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. I datori di lavoro sono tenuti, pertanto, ad attuare le misure di sicurezza previste dalla legislazione antinfortunistica.

Perché si realizzi il dettato del D. Lgs. 81/08, deve essere attivato nell'Ufficio Territoriale un processo analogo a quello previsto dai progetti per la qualità.

La sicurezza, intesa come attività sistematica di prevenzione, non può essere legata ai singoli interventi, ma darà i frutti sperati se saranno chiariti i compiti e le responsabilità di ogni lavoratore.

È indispensabile quindi, prima di entrare nel dettaglio della valutazione e prevenzione dei rischi, elencare gli obblighi o i compiti del personale:

Datore di lavoro:

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa.

L'ufficio scolastico regionale (USR) è un ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Istituito con d.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, la sua disciplina è attualmente contenuta nel DPCM n. 98/2014, e segnatamente nell'art. 8. L'articolazione territoriale, di dimensione provinciale, è costituita da centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati fino al 2006 centri servizi amministrativi (CSA), ridenominati uffici scolastici provinciali (USP) dal 2006 e uffici con competenza per ambiti territoriali (AT) dal 2010. I Dirigenti degli Uffici Territoriali (ex Provveditori agli Studi) devono quindi adottare le misure previste dalla legge o suggerite dall'opportuna cautela, per assicurare che le attività dell'ufficio avvengano in condizioni di sicurezza.

Preposto:

colui che sovrintende, con funzioni di controllo e sorveglianza, con più ridotti poteri organizzativi e disciplinari, rispetto al dirigente.

Preposto dell'UST di Oristano, per gli Uffici siti nella Via Lepanto, è il Dott. Giorgio Libero Sanna.

Lavoratore:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Gli **insegnanti**, che si trovano presso gli uffici dell'UST in posizione di comando, fuori ruolo o utilizzazione, vengono equiparati ai lavoratori.

Gli **amministrativi**, dipendenti direttamente dal MIUR o dipendenti di altri ministeri allocati temporaneamente presso l'Ufficio, vengono equiparati ai lavoratori.

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi, non sono computati, se eventualmente presenti:

- a) i collaboratori familiari;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Città - Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

- f) i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- g) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
- h) i lavoratori autonomi;
- i) i collaboratori coordinati e continuativi, nonché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

A seguito della valutazione dei rischi prescritta dal D.Lgs. 81/08, è stato elaborato il seguente documento, che comprende le indicazioni previste all'art. 28 commi 1 e 2 del medesimo decreto.

Quanto contenuto nel presente documento deriva dalle verifiche effettuate su:

- luoghi di lavoro;
- attrezzature, impianti e prodotti utilizzati;
- postazioni di lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- mansioni svolte dal personale addetto;

nonché dagli esiti delle consultazioni sia con il Medico Competente che con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

FINALITÀ E STRUTTURA DEI DOCUMENTI

Scopo del presente elaborato è quello di fornire un documento che contenga:

- * una relazione generale sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per l'elaborazione;
- * l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione, nonché dei dispositivi di protezione individuale, se previsti;
- * il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, in conformità con quanto richiesto dall'art. 28, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 81/08.

Si è previsto pertanto di procedere a strutturare il Documento di Valutazione dei Rischi secondo il seguente schema:

Compiti	Responsabilità	Quadro normativo dei soggetti coinvolti
<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dei rischi - Indicazioni delle misure di prevenzione e protezione - Programma di attuazione - Elaborazione ed aggiornamento del Documento 	Datore di Lavoro	RSPP (artt 31,33,34 Dlgs 81/08) Medico Competente (ove previsto) (artt 25,41 Dlgs 81/08) RLS (artt 18,28,29,50 Dlgs 81/08) Lavoratori (art 15 c1 letD Dlgs 81/08) Soggetti esterni (art 31 c3 Dlgs 81/08)
Attuazione e gestione del programma e Verifica dell'attuazione del programma	Datore di Lavoro	Medico Competente (ove previsto) (artt 25,41 Dlgs 81/08) RLS (artt 18,28,29,50 Dlgs 81/08) Dirigenti (art 18 Dlgs 81/08) Preposti (art 19 Dlgs 81/08) Lavoratori (art 20 Dlgs 81/08)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

1.1 DATI GENERALI

USR SARDEGNA, UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE ORISTANO		
SEDE CENTRALE	INDIRIZZO	Via Lepanto snc
	CAP	09170
	CITTA'	Oristano
	PROVINCIA	OR
	TELEFONO	0783/77361
	EMAIL	usp.or@istruzione.it
	PEC	uspor@postacert.istruzione.it

L'Ufficio VIII è un ufficio di ambito provinciale dell'USR Sardegna, emanazione territoriale del M.I.U.R. L'Amministrazione provinciale è proprietaria dell'edificio sede dell'UST. Il proprietario predispone, attraverso scelte autonome, la manutenzione e tutto ciò che riguarda interventi edili, impiantistici e di sicurezza, scelte di materiali e quant'altro.

1.2 UBICAZIONE E AFFOLLAMENTO

Dati relativi al 22/12/2017

SEDE CENTRALE:

Indirizzo: Via Lepanto snc

CAP 09170

Città Oristano

Provincia OR

Ente Proprietario della Struttura: Provincia di Oristano

Dirigente: 1

Personale Amministrativo: 13

Personale di altra Amministrazione (Ministero della Difesa comandato): 11

Personale scolastico comandato/utilizzato/fuori ruolo: 6

TOTALE: 31

Personale direttamente dipendente

Mansione	Unità			
Dirigente	1			
Personale Amministrativo MIUR	12			
Personale di altra amministrazione (Ministero Difesa)	14			
Personale scolastico utilizzato/comandato/fuori ruolo	6			
Totale generale	33			
Totale per sesso	Maschi	20	Femmine	14

Personale NON direttamente dipendente, ma abitualmente presente

Mansione	Unità			
Funzione Ispettiva	0			
Gruppo Handicap provinciale	0			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Clusino - Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi*

CTS	0
Totale generale	0

Personale direttamente e NON direttamente dipendente, ma abitualmente presente

Totale generale	31
------------------------	-----------

1.3 ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

D.L. DATORE DI LAVORO: Dott.ssa Elisa Serra

Elabora le strategie finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza.

R.S.P.P. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Ing. Attilio Giorgi

Coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Elabora il piano di sicurezza, propone i piani di informazione e formazione, fornisce l'informativa specifica a tutti i lavoratori sui rischi potenziali a cui sono esposti e sulle misure di prevenzione e protezione.

M.C. MEDICO COMPETENTE: Dott. Usai Salvatore

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la:

- programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria.
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale.

Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi.

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Paolo Melis

È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

1.4 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA (art. 18, comma 1, lettera b) e art. 43, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08)

Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza "incendio", con il



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Circolo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi*

compito di coordinare le squadre e gestire l'evacuazione dei locali.

Nominativi: Sanna Giorgio Libero, Dessanai Giuliana.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO (art 45 del D.Lgs 81/08)

Operativamente si attivano per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza sanitaria.

Nominativi: Mura Tiziana, Uda Anna Paola.

Organigramma della sicurezza dell'USP Sassari, ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

DATORE DI LAVORO	Dirigente – Dott.ssa Elisa Serra
R.S.P.P.	Ing. Attilio Giorgi
MEDICO COMPETENTE	Dott. Salvatore Usai
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	Paolo Melis
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE	Sanna Giorgio Libero, Dessanai Giuliana.
ADDETTO PRIMO SOCCORSO E CONTROLLO CASSETTE PS	Mura Tiziana, Uda Anna Paola.

1.5 SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende gli accertamenti preventivi e periodici ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 1:

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

A seguito della valutazione approfondita (e riportata nelle successive Sezioni del presente documento) è emersa la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria per alcuni fattori di rischio, mentre per altri la stessa è comunque consigliabile come misura generale di prevenzione prevista, in quanto esistono condizioni di rischio residuo evidenti.

Il dettaglio riassuntivo dei casi per cui è attivata la sorveglianza sanitaria è riportato nella seguente tabella:

MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	NORMATIVA	CONDIZIONI DI RISCHIO	PERIODICITÀ	SORVEGLIANZA SANITARIA	
					Obbligatoria	Archiviale art. 41 c. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08
Personale Amministrativo	Videoterminale	Art. 176 D.Lgs. 81/08	Utilizzo ≥ 20 ore settimanali	Quinquennale; biennale se età ≥ 50 anni	si	
Personale Scolastico	Videoterminale	Art. 176 D.Lgs. 81/08	Utilizzo ≥ 20 ore settimanali	Quinquennale; biennale se età ≥	si	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Clave – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pt*

50 anni

ELENCO DEI LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

NOMINATIVO
Aru Christian
Canneddu Ivo
Carta Mauro
Cavanna Elisabetta
Cossu Emilio
Cotza Emanuele
Cubadda Pierluigi
Curcu Antonio
Dessanai Giuliana
Fenu Rita
Floris Marco
Frau Fabrizio
Ginesu Gianfranco
Masala Giuliana
Melis Davide
Melis Paolo
Melis Salvatore
Meloni Anna
Mungo Pasquale
Mulas Alessandro
Mura Tiziana
Ortu Paolo
Palazzo Elio
Picchioni Milena
Pinna Franco
Piras Maria Teresa
Pompianu Alessandro
Ponti Giovanna (in pensione dal 01.02.2018)
Saba Marina
Sanna Giorgio Libero
Sanna Margherita Marcella
Serra Elisa
Trogu Massimiliano
Uda Paola



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Ufficio Città - Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09179 Oristano - Codice Ipa: m. 01

impone la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la stesura del documento di valutazione dei rischi, da aggiornare periodicamente;

- individuare le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti;
- organizzare gli interventi di sicurezza prioritari all'interno della struttura a fronte di situazioni non sufficientemente gestite per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- reperire e gestire in modo organico tutta la documentazione attinente la sicurezza e obbligatoria per legge.

Inoltre, verrà valutata la conformità alle norme di prevenzione incendi (D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”, D.M. 26 agosto 1992 e D.M. 16 febbraio 1982), alla sicurezza degli impianti (legge 37/2008) nonché al miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere integrato inoltre con il documento di valutazione dei rischi introdotti da ditte o imprese esterne che in modo continuativo o frequente lavorano nell'ambito dell'edificio.

2.2 CONTENUTI MINIMI DEL DVR

Titolo I, capo III, sezione II, art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09

Per completezza e facilità di lettura, si riportano i contenuti minimi del DVR come previsti dal D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09, con l'indicazione delle parti in cui vengono soddisfatte le richieste previste dalla norma:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. I criteri di valutazione dei rischi sono esplicitati al punto 2.16, la valutazione dei rischi vera e propria è effettuata nella sezione 3 per quanto riguarda i rischi che interessano l'attività nel suo complesso, e nella sezione 4 per quanto riguarda le singole unità operative.
- b) L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione. Quando necessario, le misure di prevenzione e protezione sono indicate all'interno delle sezioni 3 e 4.
- c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Al termine della sezione 4 di ciascuna unità operativa, sono individuate le priorità di intervento.
- d) L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debba provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Le procedure sono individuate all'interno della sezione 2, l'organigramma è riportato all'interno della sezione 1 e all'allegato I.
- e) L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio. Tali nominativi sono riportati all'interno della sezione 1 e nell'allegato I Organigramma.
- f) L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Per ciascuna tipologia di rischio, sono individuati i lavoratori interessati e le azioni da intraprendere, incluse le attività di formazione ed addestramento.

2.3 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Titolo I, capo III, sezione III, art. 31/33 del D.Lgs. 81/08.

1. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Circolo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi*

unità produttiva.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 (*si veda nello specifico il punto 2.13 del presente Documento*), devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni, non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

[...]

8. Nei casi di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

2.4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Titolo I, art. 2, comma 1, lett. f del D.Lgs. 81/08

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è indicato nella sezione 1 del presente documento ed è in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 195/03 e dall'art.32 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09 per quanto concerne i titoli di studio ed il percorso formativo.

2.5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Titolo I, capo III, sezione III, artt. 2, 37, 47, 50 del D.Lgs. 81/08.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio C.t.a.u.s. - Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. ex Istituto Tecnico Geometri, 09170 Oristano - Codice Ipa: 000000*

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
6. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 50.

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. ex Istituto Tecnico Geometri, 09170 Oristano - Codice Istat 0101*

del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

- 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.*
- 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.*
- 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.*

2.6 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTIVITA' SVOLTE

Il datore di lavoro, in collaborazione con il R.S.P.P., provvede a:

1. NOMINARE GLI ADDETTI

- all'emergenza antincendio;
- al primo soccorso.

Il datore di lavoro dovrà provvedere alla formazione degli Addetti ai sensi del D.Lgs. 195/03, del D.M. 10.03.1998 e del D.M. 17.07.2003 n. 388

2. PROGRAMMARE, ATTUARE E CONTROLLARE LE MISURE DI SICUREZZA IDONEE AL SUPERAMENTO DELLE FASI DI RISCHIO

- misure di prevenzione e abbattimento della propagazione degli incendi;
- controllo e manutenzione dei presidi antincendio;
- procedure e adempimenti da osservare in caso di incendio;
- formazione e informazione del personale.

3. GARANTIRE L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE in particolare riguardo a:

- manipolazione e deposito di materiale infiammabile;
- accumulo e scarto di materiali probabilmente o deliberatamente infiammabili;
- utilizzo di sistemi a fiamma libera;
- disciplina per utilizzo di apparecchiature generanti calore;
- disciplina per utilizzo di apparecchiature elettriche;
- divieto di fumare (sempre e in qualsiasi tipo di locale o ambiente di lavoro);
- lavori di manutenzione, sgombrò, trasloco, ristrutturazione di locali;
- sugli ambienti e le aree non frequentate.

4. EFFETTUARE I CONTROLLI E LA PROGRAMMAZIONE DI SORVEGLIANZA in particolare, riguardo a:

- mantenimento degli ambienti di lavoro in condizioni di igiene e sicurezza;
- fruibilità delle vie di fuga;
- efficienza delle porte tagliafuoco;
- la visibilità della segnaletica di sicurezza e antincendio, anche in caso di presenza di fumo;
- sicurezza di tutta l'impiantistica in funzione della rispondenza alle norme previste dalla Legge.

5. PROVVEDERE ALLA VERIFICA PERIODICA di:

- Attrezzature fisse e mobili a spegnimento manuale (estintori e naspì);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lupatino S.n.c. ex Istituto Tecnico Geometri, 09170 Oristano - Codice Isp: m. pi*

- Impianti di segnalazione e allarme antincendio;
- Impianto di illuminazione di emergenza;
- Impianti di allarme, di spegnimento o rilevazione automatica, valvole ed evacuazione dei fumi.

2.7 RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Titolo I, capo III, sezione III, art. 35

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente, ove nominato;
 - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

2.8 SORVEGLIANZA SANITARIA

Titolo I, capo III, sezione V, art. 41 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09

Dall'esito della valutazione del rischio oggetto delle sezioni 3 e 4 emerge la necessità o meno di dotarsi del medico competente con conseguente attivazione della sorveglianza sanitaria. Il Datore di Lavoro può tuttavia nominare il medico competente indipendentemente dalla valutazione del rischio, se lo ritiene opportuno.

In alcune attività, come ad esempio l'uso del videoterminale, il superamento della soglia prevista dalla norma prevede invece l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria.

Il nominativo del medico competente, se nominato, è indicato alla sezione 1 del presente documento, sarà cura del Datore di Lavoro verificare la congruità dei titoli e dei requisiti del medico individuato ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Il medico competente collabora inoltre alla valutazione dei rischi, redigendo la relazione relativa alle attività di prevenzione e protezione e il protocollo di sorveglianza sanitaria. Eventuali relazioni di approfondimento redatte dal medico competente su alcuni fattori di rischio costituiscono parte integrante della presente valutazione dei rischi. Il medico competente propone inoltre attività di formazione e informazione, organizzando il servizio di primo soccorso.

Art. 41

2. La sorveglianza sanitaria comprende:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio Circolo - Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano
Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m.01*

- a) *visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- b) *visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;*
- c) *visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*
- d) *visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;*
- e) *visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.*
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*

2.9 CONTROLLO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, unitamente al Datore di Lavoro, dispone le seguenti programmazioni all'interno della struttura, per la gestione dell'emergenza:

- a) gestione dei rapporti con i servizi pubblici, la lotta antincendio, i sistemi di gestione dell'emergenza, il salvataggio;
- b) designazione dei lavoratori della squadra antincendio, in relazione alle competenze e alle caratteristiche dell'Ente;
- c) informazione dei lavoratori in merito alle eventuali esposizioni al pericolo e alle misure da adottare per l'abbattimento del pericolo stesso;
- d) predisposizione dei programmi di intervento per il piano di evacuazione e per il deflusso delle persone in caso di emergenza;
- e) coinvolgimento dei lavoratori nelle azioni di abbattimento del pericolo.

Per le disposizioni operative riguardanti la gestione dell'emergenza e il piano di evacuazione degli edifici, si vedano i documenti appositamente redatti ed aggiornati.

2.10 PREVENZIONE INCENDI

Per la prevenzione dei rischi di incendio, si tengono in considerazione i seguenti OBIETTIVI PRIMARI:

- a) stabilità delle strutture portanti, in funzione di un tempo congruo di resistenza per poter consentire il soccorso agli occupanti dei luoghi di lavoro e degli edifici stessi;
- b) limitazione dei principi di combustione, limitata propagazione e produzione di fuoco e di fumo;
- c) abbattimento del pericolo di propagazione delle fiamme ai locali contigui;
- d) incolumità degli occupanti dei locali nel caso di esodo verso luogo sicuro o spazi attrezzati di raccolta;
- e) sicurezza e basse possibilità di rischio per le squadre di soccorso.

2.11 PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il Datore di Lavoro e gli addetti ai servizi specifici, in collaborazione con il R.S.P.P., hanno predisposto il piano di emergenza ed evacuazione e hanno il compito di occuparsi del suo periodico Aggiornamento.

CONTENUTI DEL PIANO: